

STATUTO

FUTURA SCS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VIBO VALENTIA VV VIA
FRANCESCO PROTETTI' 25

Numero REA: VV - 173125

Codice fiscale: 03525720797

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 16-02-2024 - Statuto completo	2
--	---



NOTAIO
Antonio VINCI

Allegato "A" all'atto in data 25 gennaio 2024, Rep. n. 6536/4496

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART.1 DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita con sede nel comune di Vibo Valentia (provincia di Vibo Valentia), la società cooperativa denominata "FUTURA SCS Società Cooperativa Sociale".

La Cooperativa potrà istituire e sopprimere, con deliberazione dell'organo di amministrazione nei modi e nei termini di legge, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero.

La Cooperativa è costituita ai sensi della legge 8 novembre 1991, n° 381, e del d.lgs 3 luglio 2017, n. 112.

ART.2 DURATA

La società avrà la durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

ART.3 SCOPO

Lo scopo che i soci cooperatori intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità d'occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e

	professionali.	
	La Cooperativa ha inoltre lo scopo di perseguire l'interesse	
	generale della comunità alla promozione umana e all'integra-	
	zione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servi-	
	zi e delle attività, ai sensi dell'articolo 1, lettera a) e	
	b), della Legge 381/91, nonché le finalità civiche, solidari-	
	stiche e di utilità sociale ai sensi del d.lgs 3 luglio	
	2017, n. 112.	
	La cooperativa si propone inoltre di promuovere attività di	
	formazione per favorire il recupero di soggetti svantaggiati	
	e il loro avviamento al lavoro.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualisti-	
	ci, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rappor-	
	to di lavoro, in forma subordinata o autonoma nelle diverse	
	tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra	
	forma consenta la legislazione italiana.	
	Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei	
	soci sono disciplinate da apposito regolamento approvato ai	
	sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n°142.	
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche con	
	terzi non soci.	
	La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mu-	
	tualità, senza fini di speculazione privata.	
	La cooperativa si propone altresì di contribuire allo svilup-	
	po del movimento cooperativo.	
	2	

	Perciò la cooperativa aderisce alla Lega Nazionale delle Coo-	
	perative e Mutue, associazione nazionale di rappresentanza e	
	tutela della cooperazione giuridicamente riconosciuta, ed al-	
	le sue organizzazioni territoriali e settoriali. Su delibera	
	dell'organo di amministrazione potrà aderire ad altri Organi-	
	smi economici e sindacali che si propongono iniziative di at-	
	tività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di ser-	
	vizio.	
	ART.4 OGGETTO	
	Considerata l'attività mutualistica, così come in precedenza	
	definita, nonché i requisiti e gli interessi dei soci, come	
	più oltre determinati, con riguardo all'art. 1, comma 1, let-	
	tere a) e b), della legge n. 381/1991, la cooperativa svol-	
	ge, direttamente o in appalto o convenzione con enti pubbli-	
	ci e privati in genere, le seguenti attività so-	
	cio-assistenziali, sanitarie ed educative:	
	- progettazione, organizzazione e gestione di strutture e	
	progetti di accoglienza, protezione ed integrazione a favore	
	di migranti o persone bisognose;	
	- assistenza agli immigrati e richiedenti asilo politico;	
	- gestione di strutture e progetti diretti a contrastare il	
	fenomeno del traffico di esseri umani attraverso interventi	
	a favore delle donne vittime di tratta, favorendo l'inclusio-	
	ne sociale ed occupazionale;	
	- organizzazione, coordinamento, gestione e promozione di at-	
	3	

	tività e servizi volti all'inclusione sociale, all'integra-	
	zione scolastica, culturale e sanitaria dei migranti anche	
	tramite azioni di mediazione interculturale, sociale e dei	
	conflitti;	
	- progettazione, organizzazione e gestione di attività di a-	
	nimazione per gestanti, bambini, adolescenti, giovani, anzia-	
	ni e immigrati, ivi compresa la realizzazione di grandi even-	
	ti culturali e ricreativi, feste e fiere;	
	- progettazione, organizzazione e gestione di asili nido,	
	scuole d'infanzia, scuole primarie e secondarie, centri gio-	
	co, centri ricreativi estivi, doposcuola, centri educativi,	
	ludoteche e ogni altro servizio, anche a domicilio, volto	
	all'educazione e all'assistenza della prima infanzia, di bam-	
	bini, adolescenti e giovani; effettuazione di attività e ser-	
	vizi per l'integrazione di minori con disabilità o fragilità,	
	sia in ambito scolastico sia extrascolastico;	
	- progettazione, organizzazione e gestione di strutture di	
	assistenza sanitaria ed infermieristica, ospedali, case di	
	cura, case di riposo, comunità, centri di cura preventiva,	
	cliniche, palestre con finalità terapeutiche e riabilitative,	
	stabilimenti balneari e piscine, case di vacanza marine e	
	montane, campeggi e luoghi di villeggiatura;	
	- progettazione, organizzazione e gestione di studi profes-	
	sionali sanitari o parasanitari integrati con attività socio-	
	sanitarie e servizi sociosanitari territoriali, centri e pre-	
	4	

	sidi ambulatoriali di recupero e riabilitazione funzionale e	
	consultori familiari;	
	- progettazione, organizzazione e gestione di centri di salu-	
	te mentale, presidi di tutela della salute mentale, quali	
	centri diurni psichiatrici, strutture residenziali psichia-	
	triche, strutture residenziali a carattere comunitario per	
	persone a rischio psicosociale o in condizioni di disagio re-	
	lazionale;	
	- gestione di servizi di assistenza domiciliare semplice o	
	integrata, infermieristica e sanitaria, di attività a ciclo	
	diurno residenziali o semi residenziali, a favore di persone	
	svantaggiate, anziane, inferme o bisognose, di portatori di	
	handicap, tossicodipendenti, minori e famiglie in difficoltà;	
	- assistenza sociale, residenziale e non residenziale, per	
	anziani, disabili e immigrati;	
	- assistenza sociale, residenziale e non residenziale, per	
	tutte le altre categorie non ricomprese nelle precedenti;	
	- attività complementari all'insegnamento a favore dell'integrazione di minori e adulti italiani e stranieri, dei figli	
	degli immigrati, dei giovani che rientrano in Italia e di mi-	
	nor stranieri non accompagnati;	
	- attività finalizzate alla produzione, lavorazione o vendita	
	di prodotti alimentari, realizzati in proprio o acquistati	
	presso terzi;	
	- attività e servizi a favore di persone in condizioni di de-	
	5	

	tenzione o internamento in istituti penitenziari, nonché di	
	soggetti condannati ammessi alle misure alternative alla de-	
	tenzione ed al lavoro all'esterno, allo scopo di favorirne	
	l'inserimento sociale e lavorativo;	
	- attività e servizi di natura ricreativa, animativa, cultu-	
	rale formativa ed educativa, volti a favorire l'acquisizione,	
	il mantenimento e il recupero delle funzioni intellettuali,	
	motorie ed emotive delle persone disabili e in generale del-	
	le persone in condizioni di bisogno o svantaggio;	
	- organizzazione e gestione di centri culturali di formazio-	
	ne, produzione e ricerca e di sperimentazione espressiva ed	
	artistica, quali teatri, gallerie d'arte, biblioteche, offi-	
	cine per giovani talenti, laboratori artistici sperimentali,	
	scuole di musica, con possibilità di residenze;	
	- attività e servizi di consulenza e formazione finalizzati	
	in particolare all'obiettivo della massima integrazione so-	
	ciale di soggetti bisognosi di intervento sociale, per ragio-	
	ni d'età, di condizioni personali o familiari ovvero di con-	
	dizioni socioeconomiche e culturali;	
	- attività educative in genere, con particolare riferimento	
	alle attività di formazione, anche a livello universitario,	
	post-universitario e di cooperazione, con qualsiasi strumen-	
	to anche tecnologico e tramite qualunque tipo di piattaforma,	
	per italiani e stranieri;	
	- attività di stampa, editoria in genere, informazione e co-	
	6	

	municazione, in ogni forma e tipologia, con qualsiasi stru-	
	mento, anche tecnologico, e tramite qualunque tipo di piatta-	
	forma;	
	- attività di sensibilizzazione della comunità locale nei	
	confronti delle persone svantaggiate, anziane, inferme o bi-	
	sognose;	
	- attività di formazione professionale nel settore dei servi-	
	zi sociali;	
	- organizzazione e gestione di corsi di educazione alimentare	
	e sanitaria, per la tutela della salute e la prevenzione del-	
	le malattie;	
	- promozione, progettazione, organizzazione e gestione di	
	progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di	
	sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (SDGs - Agenda	
	2030), che mirano a risolvere un'ampia gamma di problematiche	
	riguardanti lo sviluppo economico e sociale, quali povertà,	
	fame, salute, istruzione, cambiamento climatico, uguaglianza	
	di genere, acqua, servizi igienico-sanitari, energia, urba-	
	nizzazione, ambiente, uguaglianza sociale;	
	- promozione e diffusione della cultura della sostenibilità	
	delle politiche per attuare l'Agenda 2030;	
	- promozione dell'impegno di istituzioni, enti pubblici e	
	privati a favore di persone svantaggiate.	
	Con riguardo all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge n.	
	381/1991, la cooperativa svolge le seguenti attività, fina-	
	7	

	lizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate:	
	- attività di manutenzione del verde urbano;	
	- attività di pulizia e disinfestazione;	
	- attività di animazione ed organizzazione di eventi e spettacoli;	
	- attività di disbrigo pratiche;	
	- attività rivolte all'utilizzazione del tempo libero con particolare attenzione agli aspetti culturali e sociali, anche gestendo, sia in proprio che in collaborazione con terzi, musei e luoghi di interesse culturale e artistico, nonché impianti per il tempo libero e strutture per la ristorazione e la ricreazione, ed operando nel turismo scolastico, metropolitano, itinerante, congressuale e della terza età;	
	- gestione di punti vendita posti all'interno delle strutture museali;	
	- servizi di parcheggio in aree pubbliche o private;	
	- servizi per aree protette di particolare interesse ambientale, storico, archeologico e monumentale;	
	- gestione di impianti sportivi e ricreativi;	
	- attività di accompagnamento e trasporto di anziani, minori, gestanti e disabili presso scuole, centri di riabilitazione, centri ricreativi e così via;	
	- servizi di deposito, archiviazione e custodia di documentazione cartacea per conto di privati o di enti pubblici;	
	- attività di trasformazione e conservazione di prodotti a-	
	8	

	gricoli propri o acquistati da terzi;	
	- attività editoriali e multimediali, pubblicazioni, creazio-	
	ne di cortometraggi, cd musicali, video documentaristici,	
	nonché pubblicazione degli studi e delle ricerche compiuti;	
	- attività di supporto a quelle indicate al comma 1 del pre-	
	sente articolo;	
	- attività di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi e	
	non pericolosi individuati ai sensi della normativa tempo	
	per tempo vigente, avviati al recupero in modo effettivo e	
	oggettivo, nonché attività di stoccaggio, smaltimento ed e-	
	ventuale commercializzazione dei medesimi;	
	- svuotamento di cassonetti posizionati sul territorio per	
	il recupero di abiti usati;	
	- attività di ritiro e di riciclaggio di capi di vestiario,	
	mobili usati e materiale vario usato;	
	- attività di facchinaggio, di trasloco e di trasporto di co-	
	se;	
	- attività di consegna e ritiro a domicilio;	
	- commercializzazione di articoli di arredamento;	
	- istituzione di centri di raccolta, anche differenziata, e	
	di commercializzazione di materiali di recupero;	
	- commercializzazione di abiti usati e attività di produzione	
	di borse in pelle-tessuto, attività di sartoria in genere;	
	- produzione e commercializzazione di prodotti ortofruttico-	
	li;	
	9	

	- esecuzione di piccoli lavori di manutenzione e ristrutturazione edile, di tinteggiatura, di posa in opera di pavimenti, impianti termici, elettrici, idraulici e fotovoltaici;	
	- esecuzione di piccoli lavori stradali, di lavori di segnaletica stradale (orizzontale e verticale), di collocazione di cartellonistica;	
	- attività di realizzazione e manutenzione di giardini e spazi verdi;	
	- attività di manutenzione di strade e cortili;	
	- attività di manutenzione di infissi e serramenti in legno, nonché di restauro, riparazione e decorazione di mobili;	
	- attività commerciali legate al circuito del commercio equo e solidale e al sistema del consumo critico, attento cioè alla provenienza dei prodotti venduti;	
	- attività che possano realizzare o promuovere un nuovo modello di sviluppo economico perseguendo gli obiettivi dell'economia sostenibile (green economy), della tutela dell'ambiente, dello sviluppo delle energie rinnovabili;	
	- attività di portierato, sorveglianza, custodia e vigilanza non armata, reception;	
	- organizzazione di manifestazioni, meeting, convegni, assemblee nazionali e internazionali;	
	- gestione di eventi musicali, teatrali e simili;	
	- distribuzione di volantini e materiale pubblicitario;	
	- gestione di magazzini;	
	10	

	- gestione di banche dati;	
	- gestione di centri ambiente;	
	- gestione di parcheggi per auto, cicli e motocicli nonché	
	di autorimesse a raso e coperte;	
	- gestione di parchi pubblici e privati;	
	- gestione di circoli sociali e ricreativi;	
	- produzione e commercio di gadget e articoli da regalo in	
	genere;	
	- gestione di mailing list;	
	- attività di accoglienza ricettivo-turistica finalizzata al-	
	la	
	promozione del turismo culturale consapevole;	
	- attività laboratoriali di produzione di abiti e manufatti;	
	- attività di trasporto sociale e turistico;	
	- gestione di aziende agricole ed effettuazione di coltiva-	
	zioni ortofrutticole o florovivaistiche con svolgimento di o-	
	gni attività connessa alla coltivazione dei fondi, compresa	
	la commercializzazione, anche previa confezione e trasforma-	
	zione, dei prodotti;	
	- prestazione di servizi tecnico-amministrativi alle imprese	
	con particolare riferimento a quelli connessi alle richieste	
	da parte delle imprese medesime per l'autorizzazione e l'ac-	
	creditamento presso gli enti pubblici e territoriali di	
	strutture socio-assistenziali, sanitarie ed educative.	
	L'organizzazione amministrativa della cooperativa deve con-	

	sentire la netta separazione delle gestioni relative, rispet-	
	tivamente, alle attività indicate al comma 1 e alle attività	
	indicate al comma 2 del presente articolo, ai fini della cor-	
	retta applicazione delle agevolazioni concesse dalla vigente	
	normativa.	
	La cooperativa può svolgere qualunque altra attività connessa	
	e affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli	
	atti e le operazioni di natura immobiliare e mobiliare neces-	
	sari o utili alla realizzazione degli scopi sociali e comun-	
	que sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesi-	
	mi, e così, tra l'altro, a solo titolo esemplificativo:	
	- concorrere ad aste pubbliche e private ed a licitazioni	
	private;	
	- istituire e gestire cantieri, stabilimenti, officine, im-	
	pianti e magazzini necessari per l'espletamento dell'attività	
	sociale;	
	- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi	
	forma, anche con la qualifica di impresa sociale, in società	
	di capitali comunque costituite, specie se svolgono attività	
	analoghe o accessorie all'attività sociale, ciò con tassativa	
	esclusione di qualsiasi attività di collocamento;	
	- dare adesioni e partecipazioni a enti e organismi economi-	
	ci, consortili e fideiussori diretti a consolidare e svilup-	
	pare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli	
	approvvigionamenti ed il credito;	
	12	

	- concedere avalli, fideiussioni ed ogni qualsiasi altra ga-	
	ranzia sotto qualsivoglia forma agli enti cui la cooperativa	
	aderisce, nonché a favore di terzi, nel tassativo rispetto	
	dei limiti previsti dalle leggi vigenti;	
	- favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche,	
	previdenziali, assistenziali, culturali e ricreative sia con	
	creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione a enti	
	e organismi idonei.	
	La cooperativa può inoltre:	
	- costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ri-	
	strutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione	
	di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo	
	sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge	
	31 gennaio 1992, n. 59, ed eventuali norme modificative e in-	
	tegrative;	
	- assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile	
	investimento e non di collocamento sul mercato.	
	E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il	
	pubblico sotto ogni forma.	
	La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo pariteti-	
	co ai sensi dell'art. 2545-septies cod. civ.	
	Sono escluse dall'oggetto sociale tutte le attività riservate	
	per legge ad iscritti a collegi, ordini o albi professionali	
	e a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti	
	dalla cooperativa.	
	13	

	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	ART.5 REQUISITI DEI SOCI	
	Il numero dei soci cooperatori è illimitato ma non può esse-	
	re inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci cooperatori tutte le persone fisiche a-	
	venti capacità di agire, che abbiano maturato una capacità	
	professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperati-	
	va o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei	
	fini sociali con la propria attività lavorativa o professio-	
	nale.	
	L'ammissione deve essere coerente con la capacità della coo-	
	perativa di soddisfare gli interessi dei soci, sulla base	
	delle concrete esigenze di sviluppo della stessa.	
	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello	
	scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del so-	
	cio all'attività della cooperativa.	
	Sono soci cooperatori coloro che:	
	a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipan-	
	do alla formazione degli organi sociali e alla de-	
	finizione della struttura di direzione e conduzio-	
	ne dell'impresa;	
	b) partecipano alla elaborazione dei programmi di	
	sviluppo ed alle decisioni concernenti le scelte	
	strategiche, nonché alla realizzazione dei proces-	
	14	

	si produttivi dell'azienda;	
	c) contribuiscono alla formazione del capitale socia-	
	le e partecipano al rischio d'impresa, ai risulta-	
	ti economici ed alle decisioni sulla loro destina-	
	zione;	
	d) mettono a disposizione le proprie capacità profes-	
	sionali ed il proprio lavoro, come definito	
	nell'apposito regolamento interno.	
	Il socio cooperatore, con la propria adesione o successiva-	
	mente all'instaurazione del rapporto associativo, stabilisce	
	un ulteriore rapporto di lavoro, in conformità con l'apposi-	
	to regolamento, in una delle forme previste, sottoscrivendo	
	apposito contratto con la cooperativa.	
	Possono, altresì, rivolgere domanda di ammissione a socio co-	
	loro che, condividendo lo scopo e le finalità della coopera-	
	tiva, siano intenzionati a prestare la loro attività in modo	
	gratuito in qualità di soci volontari, secondo quanto previ-	
	sto dall'art. 2 della Legge 8 novembre 1991, n.381. Il nume-	
	ro dei soci volontari non può superare la metà del numero	
	complessivo dei soci. Nella gestione dei servizi e delle at-	
	tività, le prestazioni dei soci volontari possono essere usa-	
	te in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai pa-	
	rametri di impiego di operatori professionali previsti dalle	
	disposizioni vigenti.	
	Possono essere ammessi come soci persone giuridiche pubbli-	
	15	

	che o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento	
	e lo sviluppo delle attività di cooperative sociali, secondo	
	quanto previsto all'art. 11 della Legge 8 novembre 1991,	
	n.381.	
	Non possono essere soci cooperatori coloro che esercitando	
	in proprio, o avendo interessenza diretta, imprese identiche	
	o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività ef-	
	fettivamente concorrente o in contrasto con quella della coo-	
	perativa stessa, salvo specifica autorizzazione del consi-	
	glio d'amministrazione che può tener conto delle tipologie,	
	delle dimensioni imprenditoriali e delle condizioni dell'ul-	
	teriore rapporto di lavoro.	
	E' fatto inoltre divieto ai soci cooperatori di iscriversi	
	contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano iden-	
	tici scopi sociali ed esplichino un'attività concorrente	
	nonché di prestare lavoro subordinato a favore di terzi eser-	
	centi imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello del-	
	la cooperativa, senza espressa e preventiva autorizzazione	
	dell'organo di amministrazione, che terrà conto anche della	
	tipologia e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavo-	
	ro instaurato.	
	Le persone svantaggiate devono costituire almeno il trenta	
	per cento (30%) dei lavoratori della Cooperativa addetti al-	
	le attività previste dall'oggetto sociale riferibili all'ar-	
	ticolo 1, lettera b), della legge 381/1991.	
	16	

	ART.6 DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al	
	consiglio d'amministrazione domanda scritta, che dovrà conte-	
	nere:	
	1. l'indicazione del nome, cognome, luogo e data di na-	
	scita, residenza, codice fiscale;	
	2. l'indicazione della effettiva attività svolta, della	
	eventuale capacità professionale maturata nei settori	
	di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche	
	competenze possedute nonché del tipo e delle condizio-	
	ni dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio in-	
	tende instaurare in conformità con il presente statuto	
	e con l'apposito regolamento dei quali dichiara di ave-	
	re preso visione;	
	3. l'ammontare delle azioni che si propone di sottoscri-	
	vere, nella misura stabilita dall'assemblea dei soci	
	entro i limiti di legge;	
	4. la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai	
	regolamenti, dei quali dichiara di aver preso visione,	
	ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi	
	sociali;	
	5. la dichiarazione di accettazione della clausola com-	
	promissoria di cui all'art.45 del presente statuto;	
	6. qualora la domanda venga presentata da persona giuri-	
	dica dovrà contenere in luogo di quanto previsto ai	
	17	

	punti 1) e 2) la denominazione, sede e attività	
	nonché, in allegato, copia dello statuto vigente e co-	
	pia della delibera assunta dall'organo competente dal-	
	la quale risulti la decisione di richiedere l'ammissio-	
	ne, l'indicazione dell'ammontare del capitale sociale	
	che si sottoscrive e la designazione della persona au-	
	torizzata a rappresentare la società, a tutti gli ef-	
	fetti, in seno alla cooperativa;	
	7. ogni altra informazione eventualmente richiesta dal	
	consiglio d'amministrazione al fine di accertare l'esi-	
	stenza dei requisiti per l'ammissione.	
	Il consiglio d'amministrazione, accertata l'esistenza dei re-	
	quisiti di cui all'art. 5 del presente statuto e l'inesisten-	
	za di cause di incompatibilità ivi indicate, delibera sulla	
	domanda disponendo l'assegnazione alla categoria ordinaria	
	dei soci cooperatori ovvero a quella dei soci speciali previ-	
	sta all'art. 8 del presente statuto e stabilisce le moda-	
	lità ed i termini per il versamento del capitale sociale.	
	La delibera d'ammissione deve essere comunicata all'interes-	
	sato e ha effetto dall'annotazione a cura degli amministrato-	
	ri nel libro soci.	
	In caso di rigetto della domanda d'ammissione, il consiglio	
	di amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la re-	
	lativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso,	
	l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunica-	
	18	

	zione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci	
	l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva	
	convocazione.	
	Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella del	
	consiglio di amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepi-	
	re quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assu-	
	mersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.	
	Il consiglio di amministrazione illustra nella relazione al	
	bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguar-	
	do all'ammissione dei nuovi soci.	
	ART.7 TRASFERIMENTO DELLE AZIONI	
	Il capitale sociale dei soci cooperatori è costituito da a-	
	zioni che sono sempre nominative e non possono essere sotto-	
	poste a pegno o a vincoli, né essere cedute con effetto ver-	
	so la cooperativa se la cessione non è autorizzata dagli am-	
	ministratori ai sensi e per gli effetti dell'art. 2530 c.c..	
	La cooperativa ha la facoltà di non emettere i titoli ai sen-	
	si dell'art. 2346, comma 1, del Codice Civile.	
	Il socio cooperatore che intende trasferire le proprie azio-	
	ni deve darne comunicazione al consiglio di amministrazione	
	con lettera raccomandata.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio cooperatore entro sessanta giorni	
	dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, il so-	
	cio è libero di trasferire le proprie azioni e la cooperati-	
	19	

	va deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente purchè ab-	
	bia i requisiti per divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio cooperatore l'autorizza-	
	zione deve essere motivato; contro il diniego il socio coope-	
	ratore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunica-	
	zione può attivare le procedure arbitrali di cui all'art. 45.	
	ART.8 SOCI SPECIALI	
	Il consiglio di amministrazione può deliberare, nei limiti	
	previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori	
	in una categoria speciale in ragione dell'interesse alla lo-	
	ro formazione. Il consiglio di amministrazione può ammettere	
	alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completa-	
	re o integrare la loro formazione in ragione del perseguimen-	
	to degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le stra-	
	tegie di medio e lungo periodo della cooperativa.	
	La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione,	
	in conformità con quanto previsto da apposito regolamento,	
	stabilisce:	
	1. la durata del periodo di formazione del socio spe-	
	ciale;	
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si ar-	
	ticolano le fasi di formazione;	
	3. le azioni che il socio speciale deve sottoscrive-	
	re al momento dell'ammissione;	
	4. la misura massima del ristorno attribuibile.	
	20	

	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	partecipare alle assemblee ma esercita il diritto di voto so-	
	lamente in occasione dell'approvazione del bilancio. Inoltre	
	egli non può rappresentare in assemblea altri soci.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere	
	eletto nel consiglio di amministrazione della cooperativa.	
	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto	
	dall'articolo 39, anche in misura inferiore ai soci ordina-	
	ri, in relazione ai costi di formazione e di inserimento	
	nell'impresa.	
	I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti	
	dall'art. 10 del presente statuto.	
	I soci speciali possono recedere nei casi previsti dall'art.	
	12 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto ri-	
	guarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla	
	comunicazione del provvedimento di accoglimento della doman-	
	da. I soci speciali possono essere esclusi, anche prima del-	
	la data di scadenza del periodo di formazione, nei casi pre-	
	visti dalla legge e dall'art. 13 del presente statuto. Alla	
	data di scadenza del periodo di formazione, il socio specia-	
	le è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci	
	cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento	
	e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i dove-	
	ri inerenti la formazione, conseguendo i livelli qualitativi	
	prestabiliti dalla cooperativa. In tal caso il consiglio di	
	21	

	amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in	
	qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le moda-	
	lità e con gli effetti previsti dall'art. 6. In caso di man-	
	cato rispetto dei suddetti livelli, il consiglio di ammini-	
	strazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei	
	confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità	
	previste dall'art. 13.	
	ART.9 OBBLIGHI DEI SOCI	
	I soci cooperatori sono obbligati:	
	1. al versamento delle azioni sottoscritte, con le moda-	
	lità e nei termini stabiliti dal consiglio di ammini-	
	strazione;	
	2. all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni	
	e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi	
	sociali;	
	3. a mettere a disposizione le proprie capacità profes-	
	sionali e il proprio lavoro in relazione al tipo e al-	
	lo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità	
	delle prestazioni di lavoro disponibile per la coopera-	
	tiva, come previsto dall'ulteriore rapporto di lavoro	
	instaurato e ferme restando le esigenze della coopera-	
	tiva.	
	ART. 10 DIRITTI DEI SOCI	
	I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il li-	
	bro delle adunanze e delle deliberazione dell'assemblea e di	
	22	

	ottenerne estratti a proprie spese.	
	Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo	
	richieda, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il	
	libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di	
	amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato	
	esecutivo, se esiste. L'esame deve essere svolto attraverso	
	un rappresentante, eventualmente assistito da un professioni-	
	sta di sua fiducia.	
	Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata ese-	
	cuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbli-	
	gazioni contratte con la società.	
	ART.11 PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO	
	La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, esclu-	
	sione, per causa di morte o scioglimento o liquidazione giu-	
	diziale, nel caso di persone giuridiche.	
	ART.12 RECESSO	
	Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2532 c.c., oltre che nei	
	casi previsti dall'art. 2437 c.c., può recedere il socio coo-	
	peratore:	
	1. che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	2. che non si trovi più in grado di partecipare al rag-	
	giungimento degli scopi sociali;	
	3. il cui ulteriore rapporto di lavoro subordinato, auto-	
	nomo o in qualsiasi altra forma, sia cessato per qual-	
	siasi motivo.	
	23	

	Il recesso del socio cooperatore non può essere parziale.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomanda-	
	ta alla cooperativa.	
	Il consiglio di amministrazione deve esaminarla entro sessan-	
	ta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi	
	che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano	
	il recesso.	
	Qualora i presupposti del recesso non sussistano, il consi-	
	glio di amministrazione deve darne immediatamente comunica-	
	zione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento	
	della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di	
	cui al successivo articolo 45.	
	Il recesso ha effetto, sia per quanto riguarda il rapporto	
	sociale che per il rapporto mutualistico, dalla data della	
	delibera di accoglimento della domanda.	
	ART.13 ESCLUSIONE	
	L'esclusione del socio, oltre che nei casi previsti dalla	
	legge, può essere deliberata dal consiglio d'amministrazione	
	allorché:	
	1. commetta gravi inadempienze delle obbligazioni che de-	
	rivano dalla legge, dal presente statuto, dai regola-	
	menti sociali, dalle deliberazioni legalmente adottate	
	dagli organi sociali nonché dalle obbligazioni che de-	
	rivano dal rapporto mutualistico;	
	2. senza giustificato motivo e pur dopo formale intima-	
	24	

	zione scritta, si renda moroso nel pagamento delle a-	
	zioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti	
	contratti ad altro titolo verso la società;	
	3. non possieda o abbia perduto i requisiti previsti per	
	la partecipazione alla società;	
	4. abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro su-	
	bordinato o non subordinato, nei limiti e secondo le	
	modalità previste dalla legge e dall'apposito regola-	
	mento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3	
	aprile 2001, n. 142";	
	5. il socio venga dichiarato interdetto, inabilitato o	
	fallito;	
	6. il socio persona giuridica si trovi in stato di liqui-	
	dazione, fallimento o qualsiasi altra procedura concor-	
	suale;	
	7. il socio venga condannato con sentenza penale defini-	
	tiva per reati la cui gravità renda improseguibile il	
	rapporto sociale;	
	8. il socio cooperatore, per fatto ad esso imputabile,	
	arrechi danni gravi alla cooperativa, anche ledendone,	
	in qualsiasi modo, verso soggetti terzi, vieppiù se	
	clienti della cooperativa, l'immagine pubblica;	
	9. il socio cooperatore, senza giustificato motivo, si	
	rifiuti, benché formalmente invitato, di partecipare	
	ai lavori della cooperativa o di rendere le prestazio-	
	25	

	ni ad esso richieste nell'ambito del rapporto sociale;	
	10. il socio cooperatore, faccia uso di sostanze stupe-	
	facenti e/o psicotrope di ogni forma e genere e abuso	
	di alcol in quanto in contrasto con quanto previsto	
	all'art. 3 del presente statuto.	
	Può inoltre essere deliberata l'esclusione del socio iscrit-	
	to nella categoria speciale di cui al precedente art. 8 che	
	non abbia rispettato i doveri inerenti la formazione previ-	
	sta, non conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dal-	
	la cooperativa.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione ha effet-	
	to dalla annotazione nel libro soci e determina anche la riso-	
	luzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessan-	
	ta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera racco-	
	mandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure	
	arbitrali di cui all'articolo 45.	
	ART.14 CONTROVERSIE IN MATERIA DI RECESSO ED ESCLUSIONE	
	Le delibere prese in materia di recesso ed esclusione, debbo-	
	no essere comunicate ai soci che ne sono l'oggetto, mediante	
	raccomandata con ricevuta di ritorno.	
	Alla delibera di recesso e di esclusione del socio lavorato-	
	re consegue la risoluzione di diritto dell'ulteriore rappor-	
	to di lavoro instaurato, salva, in relazione alla particola-	
	rità del caso, la diversa e motivata decisione del consiglio	
	26	

	di amministrazione.	
	Sulle controversie che insorgessero tra i soci e la coopera-	
	tiva in merito ai provvedimenti adottati in materia di reces-	
	so ed esclusione sono attivabili le procedure arbitrali di	
	cui all'articolo 45 del presente statuto.	
	ART.15 LIQUIDAZIONE	
	I soci cooperatori receduti od esclusi hanno soltanto il di-	
	ritto al rimborso delle somme versate per liberare le azioni	
	da essi sottoscritte e di quelle ad essi eventualmente attri-	
	buite per rivalutazioni ai sensi dell'art.7 della legge n°	
	59/1992 o a titolo di ristorno.	
	La liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle	
	perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bi-	
	lancio dell'esercizio nel corso del quale lo scioglimento del	
	rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.	
	Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla	
	cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale cre-	
	dito liquido, deve essere effettuato entro i 180 (centottan-	
	ta) giorni successivi all'approvazione del predetto bilancio.	
	Per le azioni assegnate al socio a titolo di ristorno il rim-	
	borso può essere corrisposto in più rate, unitamente agli in-	
	teressi legali, entro il termine massimo di cinque anni.	
	I soci receduti o esclusi avranno altresì, diritto alla quota	
	dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi	
	al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rap-	
	27	

	porto sociale diventa operativo.	
	ART.16 MORTE DEL SOCIO	
	In caso di morte del socio cooperatore gli eredi conseguono	
	il diritto al rimborso del capitale da lui effettivamente ver-	
	sato ed eventualmente attribuito a titolo di rivalutazione e	
	di ristorno nonché al pagamento dei dividendi maturati, nella	
	misura e con le modalità previste nel precedente articolo 15.	
	Gli eredi del socio cooperatore dovranno presentare, unitamen-	
	te alla richiesta di liquidazione del capitale, atto notorio	
	o dichiarazione sostitutiva di atto notorio dal quale risulti	
	chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato	
	alla riscossione.	
	ART.17 PRESCRIZIONE DEI DIRITTI	
	I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto do-	
	vranno richiedere il rimborso delle azioni loro spettanti en-	
	tro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio del-	
	l'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è	
	divenuto operativo.	
	Le azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel ter-	
	mine suddetto saranno devolute, con deliberazione del consi-	
	glio di amministrazione, al fondo di riserva legale.	
	ART. 18 TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI LAVORA-	
	TORI	
	Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è	
	determinato da apposito regolamento, approvato dall'assem-	
	28	

	blea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o di-	
	versa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaura-	
	to con i medesimi.	
	In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di	
	lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti col-	
	lettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della	
	contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto	
	della quantità e qualità del lavoro prestato.	
	Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di	
	lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà	
	proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e,	
	comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi speci-	
	fici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni	
	analoghe.	
	Ai fini del trattamento economico dei soci lavoratori si ap-	
	plica il rapporto concernente le differenze retributive tra	
	i lavoratori di cui all'articolo 13 del d.lgs 112/2017.	
	Il regolamento può definire i parametri di carattere economi-	
	co, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assem-	
	blea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire	
	le misure da adottare per farvi fronte.	
	Esso può, altresì, definire le misure da adottare in caso di	
	approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle	
	condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.	
	La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nel-	

	l'ambito della propria struttura organizzativa aziendale fa-	
	vorendone la piena occupazione in base alle esigenze produt-	
	tive.	
	In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzati-	
	ve che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei so-	
	ci lavoratori, il consiglio di amministrazione potrà delibe-	
	rare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavo-	
	rativa del socio. L'eventuale periodo di inattività sarà con-	
	siderato, ai fini normativi ed economici periodo neutro a	
	tutti gli effetti.	
	TITOLO IV	
	SOCI FINANZIATORI	
	ART.19 STRUMENTI FINANZIARI	
	Possono essere ammessi alla cooperativa soci finanziatori ai	
	sensi dell'art.2526 c.c..	
	Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori discipli-	
	nati dall'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992, N. 59, nonché	
	i sottoscrittori delle azioni di partecipazione cooperativa	
	di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n.59/92.	
	Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo,	
	ai soci finanziatori si applicano le disposizioni sulla so-	
	cietà per azioni in materia di conferimenti e di azioni, in	
	quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si appli-	
	cano le disposizioni concernenti i soci cooperatori, se non	
	in quanto compatibili con la disciplina prevista dal presen-	
	30	

	te titolo e dalle disposizioni sulla società per azioni in	
	materia di conferimenti e di azioni.	
	Le azioni dei soci finanziatori sono indivisibili e conferi-	
	scono ai loro possessori uguali diritti in conformità al pre-	
	sente Statuto. Si possono tuttavia creare categorie di azioni	
	dei soci finanziatori, ivi compresi i titoli di cui agli	
	artt. 4 e 5 della L. 31/01/92 n°59, dotati di diritti diversi	
	anche per quanto concerne la incidenza delle perdite. In tal	
	caso la Società, nei limiti imposti dalla legge e dal presen-	
	te Statuto, può determinare il contenuto delle azioni delle	
	diverse categorie. Tutte le azioni dei soci finanziatori ap-	
	partenenti ad una medesima categoria conferiscono uguali di-	
	ritti. L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziato-	
	ri deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea	
	straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo	
	complessivo dell'emissione e i diritti patrimoniali e ammini-	
	strativi attribuiti ai portatori dei titoli emessi.	
	Con delibera dell'assemblea straordinaria la cooperativa può	
	altresì emettere obbligazioni nonché strumenti finanziari di	
	debito, diversi dalle obbligazioni ai sensi degli artt. 2410	
	e seguenti del codice civile.	
	ART.20 SOCI SOVVENTORI	
	I soci sovventori di cui all'art. 4 della Legge 31 gennaio	
	1992, N. 59 possono essere sia le persone fisiche che quelle	
	giuridiche ed i soggetti diversi.	
	31	

	I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per lo	
	sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenzia-	
	mento aziendale che è imputato ad una specifica sezione del	
	capitale sociale della cooperativa.	
	I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni	
	in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominati-	
	ve trasferibili del valore di Euro 50,00 (cinquanta virgola	
	zero zero) ciascuna.	
	La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi	
	dell'art. 2346, comma 1, del codice civile.	
	I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci sovventori	
	da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al	
	venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la par-	
	te restante nei termini da stabilirsi dal consiglio di ammi-	
	nistrazione.	
	Fatti salvi eventuali privilegi attribuiti dall'assemblea in	
	sede di delibera di emissione delle azioni di sovvenzione,	
	qualora si debba procedere alla riduzione del capitale socia-	
	le in ragione di perdite registrate dalla cooperativa, que-	
	ste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante il	
	conferimento dei soci sovventori in misura proporzionale al	
	rapporto tra tale fondo ed il capitale conferito dai soci co-	
	operatori.	
	Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede	
	di emissione dei titoli, le azioni dei soci sovventori posso-	
	32	

	no essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo	
	gradimento del consiglio di amministrazione. Il socio sovven-	
	tore che intenda trasferire le azioni deve comunicare con	
	raccomandata a.r. al consiglio di amministrazione il nomina-	
	tivo del proposto acquirente fornendo ogni necessaria infor-	
	mazione a riguardo e il consiglio ha la facoltà di pronun-	
	ciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunica-	
	zione. Il provvedimento che neghi il gradimento deve essere	
	motivato. In caso di mancato gradimento del soggetto acqui-	
	rente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il	
	consiglio provvederà in ogni caso ad indicarne altro gradi-	
	to. Decorso il predetto termine per la comunicazione del gra-	
	dimento ovvero qualora il gradimento venga negato senza tut-	
	tavia che si indichi al socio altro soggetto gradito disponi-	
	bile all'acquisto alle medesime condizioni offerte dal terzo	
	rispetto al quale viene negato il gradimento, il socio sarà	
	libero di vendere al proposto acquirente.	
	L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve	
	essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straor-	
	dinaria.	
	L'assemblea che emette i titoli stabilisce:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale diritto di opzione dei soci sulle azioni e-	
	messe;	
	c) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e	

	gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo re-	
	stando che il tasso di remunerazione non può essere mag-	
	giorato in misura superiore a due punti percentuali ri-	
	spetto al dividendo corrisposto ai soci cooperatori;	
	d) l'eventuale esclusione della clausola di gradimento di	
	cui al presente articolo;	
	e) l'eventuale durata minima del conferimento e le modalità	
	con cui il socio sovventore può esercitare la facoltà di	
	recesso.	
	Non spetta il diritto di opzione ai soci qualora le azioni	
	di nuova emissione destinate ai soci sovventori siano riser-	
	vate alla sottoscrizione degli investitori istituzionali di	
	cui all'art. 111-octies del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 ov-	
	vero le azioni siano emesse al fine della ripartizione ai so-	
	ci cooperatori dei ristorni, proporzionalmente alla quantità	
	e qualità degli scambi mutualistici. In quest'ultimo caso	
	l'emissione può essere deliberata anche dall'assemblea ordi-	
	naria in sede di approvazione del bilancio.	
	L'ammissione del socio sovventore è deliberata dal consiglio	
	di amministrazione. La deliberazione dell'assemblea stabili-	
	sce i compiti che vengono attribuiti al consiglio di ammini-	
	strazione ai fini dell'emissione dei titoli.	
	A ciascun socio sovventore potranno essere attribuiti al mas-	
	simo cinque voti, in relazione all'ammontare del conferimen-	
	to effettuato.	
	34	

	Ai soci cooperatori non possono essere attribuiti voti in	
	qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.	
	L'esercizio del diritto di voto del socio sovventore, spetta	
	a colui che, alla data dell'assemblea, risulta iscritto	
	nell'apposito libro da almeno novanta giorni.	
	Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci sovventori	
	non deve superare, in ogni caso, il terzo dei voti spettanti	
	ai soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi uno di tali limiti i	
	voti dei soci sovventori verranno computati applicando un	
	coefficiente rettificativo determinato dal rapporto tra il nu-	
	mero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il nu-	
	mero di voti da essi portati.	
	I soci sovventori persone fisiche e i rappresentanti dei soci	
	sovventori diversi dalle persone fisiche possono essere nomi-	
	nati amministratori nei limiti previsti dalla legge.	
	La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni de-	
	stinate ai soci sovventori può riservare ai soci sovventori	
	la nomina in assemblea generale, mediante la presentazione	
	di una lista predisposta dai soci sovventori e aperta al vo-	
	to esclusivamente di essi, di uno o più amministratori o sin-	
	daci, purché in numero non superiore ad un terzo dei comples-	
	sivi membri dell'organo.	
	Il rapporto con i soci sovventori potrà essere ulteriormente	
	disciplinato, in conformità alla normativa vigente in mate-	
	35	

	ria, da apposito regolamento approvato dall'assemblea dei so-	
	ci.	
	ART.21 AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA	
	La cooperativa, con deliberazione dell'assemblea ordinaria,	
	può adottare procedure di programmazione pluriennale finaliz-	
	zate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo	
	quanto stabilito dall'art.5, L. 31 gennaio 1992, n.59.	
	In tal caso la cooperativa, ricorrendone le condizioni e se-	
	condo le disposizioni vigenti, può emettere azioni di parte-	
	cipazione cooperativa, anche al portatore se interamente li-	
	berate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripar-	
	tizione degli utili. Il privilegio opera comunque in misura	
	non superiore a due punti percentuali rispetto alla remunera-	
	zione delle azioni dei soci cooperatori stabilita dall'assem-	
	blea ordinaria dei soci.	
	L'emissione delle azioni di partecipazione cooperativa deve	
	essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straor-	
	dinaria, fatta eccezione per le azioni emesse al fine della	
	ripartizione ai soci cooperatori dei ristorni, proporzional-	
	mente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. In	
	quest'ultimo caso l'emissione può essere deliberata anche	
	dall'assemblea ordinaria in sede di approvazione del bilan-	
	cio.	
	Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emes-	
	se, a norma di legge, per un ammontare non superiore al mi-	
	36	

	nor importo tra il valore contabile delle riserve indivisibi-	
	li o del patrimonio netto, risultanti dall'ultimo bilancio	
	certificato e depositato ai sensi di legge.	
	Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offer-	
	te in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai lavora-	
	tori dipendenti ed ai soci della cooperativa, i quali posso-	
	no sottoscriverle anche superando i limiti fissati dalla leg-	
	ge per i soci cooperatori.	
	All'atto dello scioglimento della società cooperativa le a-	
	zioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prela-	
	zione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'in-	
	tero valore nominale.	
	La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite	
	non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di	
	partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdi-	
	ta che eccede il valore nominale complessivo delle altre a-	
	zioni.	
	Il valore nominale di ciascuna azione è di Euro 50,00 (cin-	
	quanta virgola zero zero).	
	Le azioni di partecipazione cooperativa sono imputate ad	
	una specifica sezione del capitale sociale della cooperativa.	
	La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi	
	dell'art. 2346, comma 1, Codice Civile.	
	Le azioni di partecipazione cooperativa sono disciplinate,	
	in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito	
	37	

	regolamento che dovrà determinare anche l'eventuale termine	
	minimo di durata del conferimento ai fini dell'esercizio del	
	diritto di recesso.	
	I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono ob-	
	bligati:	
	1) al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità	
	e nei termini previsti dal regolamento di emissione;	
	2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle de-	
	liberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, li-	
	mitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.	
	L'assemblea speciale degli azionisti di partecipazione è di-	
	sciplinata dalle norme di legge e da quanto previsto al suc-	
	cessivo art. 29.	
	TITOLO V	
	ORGANI SOCIALI	
	ART.22 ORGANI	
	Sono organi della Società:	
	1. l'Assemblea dei soci;	
	2. il Consiglio di Amministrazione;	
	3. il Collegio sindacale, se nominato.	
	ART.23 ASSEMBLEE	
	Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.	
	La loro convocazione è effettuata dal consiglio di ammini-	
	strazione presso la sede sociale o anche altrove purché in I-	
	talia, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il	
	38	

	luogo in cui si svolge l'assemblea, la data e l'ora della	
	prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata	
	almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima.	
	L'avviso dovrà essere comunicato ai soci con lettera racco-	
	mandata nel domicilio risultante dal libro soci o comunica-	
	zione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova	
	dell'avvenuto ricevimento da parte di ciascun socio avente	
	diritto di voto e del rappresentante comune di ciascuna cate-	
	goria di strumenti finanziari privi del diritto di voto, al-	
	meno otto giorni prima dell'assemblea.	
	In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'as-	
	semblea si reputa validamente costituita quando siano presen-	
	ti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, e parte-	
	cipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo	
	amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo, se	
	quest'ultimo è stato nominato. In tale ipotesi ciascuno dei	
	partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti	
	sui quali non si ritenga sufficientemente informato.	
	Il consiglio di amministrazione potrà a sua discrezione e in	
	aggiunta a quella obbligatoria, stabilita nel terzo comma	
	del presente articolo, usare qualunque altra forma di pubbli-	
	cità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di con-	
	vocazione delle assemblee.	
	ART.24 ASSEMBLEA ORDINARIA	
	L'assemblea ordinaria:	
	39	

	1) approva il bilancio consuntivo compresa la relazione del	
	consiglio di amministrazione, approva l'eventuale bilan-	
	cio preventivo e l'eventuale programma di sviluppo azien-	
	dale e ne verifica periodicamente l'attuazione;	
	2) approva il bilancio sociale in conformità con le linee	
	guida stabilite con decreto del Ministero del Lavoro e	
	delle Politiche sociali ai sensi del d.lgs. 112/2017;	
	3) determina il numero dei componenti il consiglio di ammi-	
	nistrazione, nel rispetto di quanto disposto dal successi-	
	vo articolo 30 del presente statuto, e provvede alle rela-	
	tive nomine e revoche;	
	4) determina la misura dei compensi da corrisondersi agli	
	amministratori per la loro attività collegiale;	
	5) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque	
	opportuno, i componenti del collegio sindacale, elegge	
	tra questi il Presidente e fissa i compensi loro spettan-	
	ti; delibera l'eventuale revoca ai sensi dell'art. 2400	
	c.c.;	
	6) conferisce e revoca, sentito il collegio sindacale se no-	
	minato, l'incarico di controllo contabile ex articolo	
	2409 quater del c.c, secondo quanto previsto nel successi-	
	vo art. 37 del presente statuto e determina il corrispet-	
	tivo spettante agli incaricati;	
	7) delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei	
	sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile	
	40	

	ex art.2409 bis, se nominato;	
	8) approva i regolamenti previsti dal presente statuto con	
	le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria;	
	9) delibera la corresponsione di eventuali trattamenti eco-	
	nomici ulteriori, a titolo di maggiorazione retributiva,	
	secondo le modalità stabilite in accordi stipulati come	
	per legge;	
	10) delibera, alle condizioni e secondo i criteri fissati	
	dalla legge 3 aprile 2001, n. 142, un piano di avviamento	
	allo scopo di promuovere l'attività imprenditoriale della	
	cooperativa;	
	11) delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale,	
	con le relative forme d'apporto, anche economico, da par-	
	te dei soci lavoratori ai fini della soluzione della cri-	
	si, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla	
	legge, il programma di mobilità;	
	12) delibera l'ammontare delle azioni che si richiede di sot-	
	toscrivere a chi presenta domanda di ammissione a socio	
	cooperatore, stabilendo eventualmente valori inferiori	
	per i soci speciali;	
	13) delibera sulle domande di ammissione del socio non accol-	
	te dal consiglio di amministrazione, in occasione della	
	prima convocazione successiva alla richiesta da parte	
	dell'interessato di pronuncia assembleare;	
	14) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi	

	dell'articolo 39 del presente statuto e sulle forme	
	dell'erogazione stessa, compreso l'emissione di strumenti	
	finanziari;	
	15) delibera sull'adesione ad un gruppo cooperativo pariteti-	
	co;	
	16) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla ge-	
	stione sociale riservati alla sua competenza dalla legge	
	o dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal con-	
	siglio d'amministrazione.	
	L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno en-	
	tro 120 (centoventi) giorni successivi alla chiusura dell'e-	
	sercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qua-	
	lora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'ar-	
	ticolo 2364 c.c.	
	L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il consiglio di	
	amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta	
	per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal	
	collegio sindacale o da tanti soci che esprimano almeno un	
	decimo dei voti spettanti ai soci cooperatori ed ai soci fi-	
	nanziatori. In questi ultimi casi la convocazione deve avere	
	luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta; qualo-	
	ra il consiglio d'amministrazione non vi provveda, la convo-	
	cazione è effettuata dall'organo di controllo.	
	ART. 25 ASSEMBLEA STRAORDINARIA	
	L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria	
	42	

	quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello	
	statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei	
	liquidatori, sulla emissione degli strumenti finanziari ai	
	sensi dell'articolo 19 del presente statuto e su ogni altra	
	materia espressamente attribuita dalla legge alla sua compe-	
	tenza, ad eccezione delle seguenti materie espressamente ri-	
	servate dal presente statuto alla competenza del consiglio	
	di amministrazione: la fusione nei casi previsti dagli arti-	
	coli 2505 e 2505 bis del codice civile; l'istituzione o la	
	soppressione di sedi secondarie; l'indicazione di quali tra	
	gli amministratori hanno la rappresentanza della società;	
	gli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative;	
	il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.	
	ART. 26 QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI	
	L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente	
	costituita:	
	1) in prima convocazione, quando intervengano o siano rap-	
	presentati la metà più uno dei voti spettanti ai soci;	
	2) in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei vo-	
	ti dei soci intervenuti o rappresentati, aventi diritto	
	al voto.	
	Tuttavia per lo scioglimento e la liquidazione della so-	
	cietà, l'assemblea straordinaria, sia in prima che in secon-	
	da convocazione richiede che siano presenti o rappresentati	
	la metà più uno dei soci aventi diritto al voto e delibera	
	43	

	validamente con il voto favorevole dei 3/5 (tre quinti) dei	
	voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.	
	Nelle votazioni si procederà per alzata di mano, salvo diver-	
	sa deliberazione dell'assemblea.	
	Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.	
	Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia ordi-	
	naria che straordinaria, così in prima come in seconda convo-	
	cazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei	
	soci presenti o rappresentati.	
	ART. 27 INTERVENTO - VOTO - RAPPRESENTANZA	
	Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano i-	
	scritti nel libro dei soci cooperatori o nel libro dei soci	
	finanziatori da almeno novanta giorni.	
	Ogni socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia il nu-	
	mero delle azioni possedute.	
	Ciascun socio sovventore avrà diritto al numero di voti sta-	
	bilito dalla delibera di emissione dei titoli nel rispetto	
	di quanto previsto dal precedente articolo 20 del presente	
	statuto.	
	Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci finanziato-	
	ri non deve superare, in ogni caso, il terzo dei voti spet-	
	tanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite i voti	
	dei soci finanziatori verranno computati applicando un coeffi-	
	ciente rettificativo determinato dal rapporto tra il numero	
	44	

	massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero	
	di voti da essi portati.	
	Ogni persona giuridica socia dovrà comunicare, a mezzo lette-	
	ra da presentare al Presidente dell'Assemblea dei soci, il	
	nome del proprio rappresentante.	
	In mancanza, la persona giuridica socia potrà essere rappre-	
	sentata dal Presidente o dal Vice Presidente. Per i rappre-	
	sentanti delle persone giuridiche socie eletti a coprire ca-	
	riche sociali della cooperativa la delega s'intende conferi-	
	ta per tutto il periodo della durata della carica.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rap-	
	presentare soltanto da un altro socio, appartenente alla me-	
	desima categoria di socio cooperatore o finanziatore, che	
	non sia amministratore o sindaco, ma che abbia diritto al vo-	
	to, mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare	
	sino ad un massimo di altri due soci.	
	Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assem-	
	blea e conservate tra gli atti sociali.	
	Le organizzazioni cooperative territoriali delle cooperative	
	cui la cooperativa aderisce potranno partecipare con propri	
	rappresentanti ai lavori dell'assemblea, senza diritto di vo-	
	to.	
	L'impugnazione di deliberazione assembleare può essere propo-	
	sta dai soci solo quando rappresentino, con riferimento alla	
	45	

	deliberazione, anche congiuntamente il cinque per cento de-	
	gli aventi diritto al voto.	
	Il rappresentante comune nominato dall'assemblea speciale	
	dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa ai	
	sensi dell'art. 6 della Legge 31.1.1992 n. 59 ha diritto ad	
	assistere all'Assemblea generale della cooperativa, senza di-	
	ritto di voto, con potere di impugnarne le deliberazioni.	
	ART.28 PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA	
	L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di am-	
	ministrazione e, in sua assenza, dal Vice-Presidente del con-	
	siglio di amministrazione o da persona designata dall'assem-	
	blea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.	
	L'assemblea nomina un segretario e quando occorrono due o	
	più scrutatori.	
	La nomina del segretario e degli eventuali scrutatori è fat-	
	ta dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti.	
	Il segretario può essere un non socio.	
	Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della co-	
	stituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei pre-	
	senti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati del-	
	le votazioni.	
	Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere	
	redatto da un notaio.	
	ART.29 ASSEMBLEA SPECIALE DEI POSSESSORI DELLE AZIONI DI	
	PARTECIPAZIONE COOPERATIVA	

	Essendo l'azione di partecipazione cooperativa uno strumento	
	finanziario privo del diritto di voto, gli azionisti di tale	
	categoria si riuniscono in assemblea speciale la cui convoca-	
	zione compete al consiglio di amministrazione della coopera-	
	tiva ovvero al rappresentante comune.	
	Diritti ed obblighi del rappresentante degli azionisti di	
	partecipazione cooperativa sono stabiliti dalla legge.	
	L'assemblea speciale delibera sui seguenti argomenti:	
	a) nomina e revoca del rappresentante comune;	
	b) approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della so-	
	cietà cooperativa che possano pregiudicare i diritti	
	della categoria;	
	c) costituzione di un fondo per le spese necessarie alla	
	tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto;	
	d) su ogni altro argomento che interessi la categoria.	
	L'assemblea speciale è convocata almeno annualmente per e-	
	sprimere il proprio parere in ordine alla rendicontazione	
	sull'attuazione dei programmi di sviluppo ed ammodernamento	
	di cui al precedente art. 21. Detta assemblea, in ogni caso,	
	può essere convocata tutte le volte che ve ne sia la neces-	
	sità ovvero dietro richiesta di un terzo degli azionisti di	
	partecipazione cooperativa.	
	L'assemblea degli azionisti di partecipazione cooperativa è	
	governata dalle norme dettate dal presente Statuto in mate-	
	ria di assemblea della cooperativa, in quanto applicabili e	
	47	

	dall'apposito regolamento.	
	Al rappresentante degli azionisti di partecipazione coopera-	
	tiva, eletto per almeno un triennio con deliberazione del-	
	l'assemblea speciale, competono i seguenti diritti ed obbli-	
	ghi:	
	a) tutelare gli interessi della categoria nei rapporti con	
	la cooperativa;	
	b) eseguire le deliberazioni adottate dall'assemblea specia-	
	le;	
	c) accedere, esaminare ed estrarre copia dei libri sociali;	
	d) assistere alle assemblee della cooperativa;	
	e) impugnare le deliberazioni che pregiudichino i diritti	
	della categoria.	
	In caso di assenza di nomina il rappresentante degli azioni-	
	sti di partecipazione cooperativa è nominato con decreto del	
	Presidente del Tribunale su domanda degli amministratori del-	
	la cooperativa o di uno degli azionisti di partecipazione co-	
	operativa.	
	L'azionista di partecipazione cooperativa decade da tale sua	
	qualifica, oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c.,	
	alla scadenza dei programmi di sviluppo ed ammodernamento.	
	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	ART.30 NOMINA - COMPOSIZIONE - DURATA	
	Il consiglio di amministrazione si compone da n. 3 (tre) a	
	n. 5 (cinque) consiglieri eletti dall'assemblea tra i soci.	
	48	

	La determinazione del numero dei consiglieri spetta all'as-	
	semblea prima di procedere alla loro nomina.	
	L'amministrazione della cooperativa può essere affidata an-	
	che a soggetti non soci, purché la maggioranza degli ammini-	
	stratori sia scelta tra i soci cooperatori iscritti da alme-	
	no tre mesi.	
	I soci finanziatori persone fisiche e i rappresentanti dei	
	soci finanziatori diversi dalle persone fisiche possono esse-	
	re nominati amministratori nel limite di un terzo del totale.	
	Non possono essere nominati alla carica di amministratori i	
	soggetti non soci cooperatori che si trovino nelle condizio-	
	ni previste dall'articolo 2399 c.c. ovvero che siano stati	
	sottoposti a misure di prevenzione antimafia, salvi gli ef-	
	fetti della riabilitazione. Ai fini della loro eleggibilità	
	essi debbono possedere inoltre una comprovata esperienza	
	nell'amministrazione di società cooperative ovvero di impre-	
	se che abbiano operato nel settore economico identico o affi-	
	ne a quello descritto nell'oggetto sociale	
	Il consiglio di amministrazione resta in carica per tre eser-	
	cizi; in ogni caso gli amministratori scadono alla data	
	dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio re-	
	lativo all'ultimo esercizio della loro carica.	
	Spetta al consiglio di amministrazione, sentito il parere	
	del collegio sindacale, determinare il compenso dovuto a	
	quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifi-	
	49	

	ci incarichi, a carattere continuativo, in favore della so-	
	cietà.	
	Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vi-	
	ce-Presidente; può delegare, determinandole nella delibera-	
	zione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più ammini-	
	stratori, oppure ad un comitato esecutivo; in ogni caso non	
	potranno essere oggetto di delega, oltre alle materie di cui	
	all'articolo 2381 del codice civile, anche i poteri in mate-	
	ria di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le	
	decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.	
	ART.31 COMPETENZE	
	Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi po-	
	teri per la gestione ordinaria e straordinaria della coopera-	
	tiva.	
	Esso ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, am-	
	ministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimen-	
	sioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tem-	
	pestiva della crisi dell'impresa e della perdita della conti-	
	nuità aziendale, nonchè di attivarsi senza indugio per l'ado-	
	zione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'or-	
	dinamento per il superamento della crisi e il recupero della	
	continuità aziendale.	
	Spetta tra l'altro, a titolo esemplificativo al Consiglio di	
	Amministrazione:	
	a) convocare l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei so-	
	50	

	ci; convocare le eventuali Assemblee speciali dei posses-	
	sori di strumenti finanziari;	
	b) redigere i bilanci consuntivi e gli eventuali bilanci	
	preventivi, nonché la propria relazione al bilancio;	
	c) redigere il bilancio sociale;	
	d) relazionare, in occasione dell'approvazione del bilancio	
	di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale	
	per il conseguimento dello scopo mutualistico, sulla sus-	
	sistenza della prevalenza mutualistica, sulle determina-	
	zioni assunte in merito all'ammissione, esclusione o re-	
	cesso dei soci;	
	e) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;	
	f) compilare eventuali regolamenti interni previsti dallo	
	Statuto da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;	
	g) deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere ine-	
	renti all'attività sociale; fra gli atti vendere, acqui-	
	stare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari	
	con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella	
	di rinunciare alle ipoteche legali, deliberare su tutte	
	le materie di cui all'art. 4;	
	h) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed	
	ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma	
	per facilitare l'ottenimento del credito agli enti e alle	
	società cui la cooperativa aderisce o partecipa, nonché	
	a favore di altre cooperative;	
	51	

	i) assumere, e licenziare il personale, fissando le mansioni, la retribuzione e provvedendo ad inquadrarlo nella categoria degli operai, degli impiegati, dei quadri e dei dirigenti, fissando il trattamento economico e normativo;	
	j) conferire procure speciali, nominare eventuali direttori fissandone le mansioni, le responsabilità e le retribuzioni; conferire deleghe al personale dirigente definendone l'ampiezza ed i poteri connessi, i compiti e le responsabilità che ne conseguono, ferma la facoltà attribuita al presidente del consiglio di amministrazione;	
	k) deliberare l'ammissione e l'esclusione dei soci;	
	l) autorizzare e compiere ogni e qualsiasi operazione presso istituti di credito di diritto pubblico o privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, e compiere qualsiasi operazione bancaria, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avvallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;	
	m) consentire iscrizioni, surroghe, postergazioni, cancellazioni di ipoteche e trascrizioni anche senza la estinzione dei crediti garantiti o intimati, costituire pegni e cauzioni, consentire qualsiasi genere di annotamento presso pubblici registri;	
	n) concorrere a gare d'appalto per lavori, opere e servizi	

	inerenti alla attività sociale;	
	o) stabilire la remunerazione degli amministratori investi-	
	ti di particolari cariche, sentito il parere del Collegio	
	Sindacale, ai sensi dell'art. 2389 del c.c.;	
	p) deliberare l'istituzione e la soppressione di sedi secon-	
	darie, succursali, agenzie e rappresentanze;	
	q) deliberare di costituire e partecipare, sotto qualsiasi	
	forma, in consorzi o in società di qualsiasi tipo ed og-	
	getto, designando gli amministratori o i soci che vi do-	
	vranno partecipare;	
	r) constatare il diritto di recesso chiesto dai soci;	
	s) stabilire i modi e i tempi per il versamento del capita-	
	le sociale sottoscritto;	
	t) compiere se consentito dalla legge operazioni di cui al-	
	l'art. 2529 del c.c..	
	ART.32 RIUNIONI	
	Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,	
	oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 (un terzo)	
	dei consiglieri in carica. Ogni qualvolta si riunisce, nomi-	
	na un segretario di seduta che può essere anche non consi-	
	gliere e/o non socio.	
	La convocazione è fatta a mezzo lettera, da spedirsi non me-	
	no di cinque giorni prima dell'adunanza, e, nei casi urgen-	
	ti, a mezzo telegramma, fax o posta elettronica in modo che	
	53	

	i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati alme-	
	no un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza	
	degli amministratori in carica;	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti;	
	a parità di voti prevale il voto del Presidente. Le votazio-	
	ni sono palesi.	
	Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministra-	
	tori ed al collegio sindacale di ogni interesse che, per con-	
	to proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione	
	della società, precisandone la natura, i termini, l'origine	
	e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve	
	altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo del-	
	la stessa il consiglio di amministrazione.	
	Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del	
	consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le	
	ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.	
	Le riunioni del consiglio di amministrazione potranno essere	
	tenute anche con il metodo della audio o videoconferenza a	
	condizione che risulti garantita l'identificazione dei parte-	
	cipanti e la possibilità degli stessi di intervenire attiva-	
	mente nel dibattito e purché siano assicurati i diritti di	
	partecipazione costituiti dalla scelta di un luogo di riunion-	
	ne, nel quale saranno presenti almeno il presidente ed il se-	
	gretario, dalla esatta identificazione delle persone legitti-	
	54	

	mate a partecipare ai lavori, dalla possibilità di interveni-	
	re oralmente su tutti gli argomenti e di poter esaminare, ri-	
	cevere e trasmettere documenti.	
	ART.33 SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI	
	Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri di ammini-	
	strazione, il consiglio provvede a sostituirli nei modi pre-	
	visti dall'articolo 2386 del codice civile.	
	In ogni caso, la sostituzione di un amministratore deve avve-	
	nire nell'ambito della medesima categoria di socio cooperato-	
	re o finanziatore.	
	Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati	
	dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare	
	l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti;	
	gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli	
	in carica all'atto della loro nomina.	
	ART.34 PRESIDENTE	
	Non possono assumere la presidenza i rappresentanti delle so-	
	cietà costituite da un unico socio persona fisica, gli enti	
	con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche di cui al-	
	l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo	
	2001, n. 165, e successive modificazioni.	
	Il Presidente del consiglio di amministrazione ha la rappre-	
	sentanza e la firma sociale.	
	Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbli-	
	che amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura	
	55	

	ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	
	Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori	
	nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a	
	qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qua-	
	lunque grado di giurisdizione.	
	Previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, può	
	delegare parte dei propri poteri, al Vice-Presidente o a un	
	membro del consiglio, nonché, con speciale procura, a dipen-	
	denti della società e/o a soggetti terzi.	
	Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne	
	fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede	
	affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'or-	
	dine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le	
	sue attribuzioni spettano al Vice-Presidente.	
	ORGANO DI CONTROLLO.	
	ART.35 NOMINA - COMPOSIZIONE - DURATA	
	La nomina del collegio sindacale è obbligatoria ove si veri-	
	ficassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543	
	del codice civile.	
	Il collegio sindacale, qualora nominato dall'assemblea, si	
	compone di tre membri effettivi e due supplenti, tutti in	
	possesso dei requisiti di legge.	
	I sindaci supplenti sono destinati a subentrare in ordine di	
	anzianità, e sempre nel rispetto dei requisiti di legge, a-	
	56	

	gli effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili	
	nel corso del mandato.	
	Il Presidente del collegio sindacale è nominato dall'assem-	
	blea.	
	I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla	
	data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilan-	
	cio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rie-	
	leggibili.	
	La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effet-	
	to dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.	
	Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se no-	
	minati decadono dall'ufficio, coloro che si trovino nelle	
	condizioni previste dall'articolo 2399 c.c. ovvero che siano	
	stati sottoposti a misure di prevenzione antimafia, salvi	
	gli effetti della riabilitazione.	
	ART.36 COMPETENZA E RIUNIONI	
	Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e	
	dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta ammini-	
	strazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto or-	
	ganizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla so-	
	cietà e sul suo concreto funzionamento.	
	Esso ha l'obbligo di verificare che l'organo amministrativo	
	valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee inizia-	
	tive, se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato, se	
	sussiste l'equilibrio economico finanziario e quale è il pre-	
	57	

	vedibile andamento della gestione, nonché di segnalare imme-	
	diatamente allo stesso organo amministrativo l'esistenza di	
	fondati indizi della crisi.	
	Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle	
	riunioni del collegio deve redigersi verbale sottoscritto da-	
	gli intervenuti.	
	Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la pre-	
	senza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza	
	assoluta dei presenti.	
	I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di am-	
	ministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato e-	
	secutivo.	
	In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte de-	
	gli amministratori, il collegio sindacale deve convocare	
	l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla	
	legge. Può altresì, previa comunicazione al presidente del	
	consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea qualora	
	nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili	
	di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvede-	
	re.	
	I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di e-	
	sercizio, devono indicare specificamente nella relazione pre-	
	vista dall'art. 2429 del codice civile i criteri seguiti nel-	
	la gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutuali-	
	stico e la sussistenza del requisito della prevalenza ai sen-	
	58	

	si dell'articolo 2513 del codice civile.	
	I sindaci, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici,	
	possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmen-	
	te, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la	
	facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con	
	riferimento a società controllate, sull'andamento delle ope-	
	razioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare	
	informazioni con i corrispondenti organi delle società con-	
	trollate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo	
	ed all'andamento generale dell'attività sociale.	
	Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di	
	controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a	
	proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed au-	
	siliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle	
	condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art.	
	2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare	
	agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a infor-	
	mazioni riservate.	
	Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verba-	
	le da inserirsi nell'apposito libro.	
	Le riunioni del collegio sindacale potranno essere tenute an-	
	che con il metodo della audio o videoconferenza a condizione	
	che risulti garantita l'identificazione dei partecipanti e	
	la possibilità degli stessi di intervenire attivamente nel	
	dibattito e purché siano assicurati i diritti di partecipa-	
	59	

	zione costituiti dalla scelta di un luogo di riunione, nel	
	quale sarà presente almeno il presidente, dalla esatta iden-	
	tificazione delle persone legittimate a partecipare ai lavo-	
	ri, dalla possibilità di intervenire oralmente su tutti gli	
	argomenti e di poter esaminare, ricevere e trasmettere docu-	
	menti.	
	ART.37 REVISIONE LEGALE DEI CONTI	
	Il controllo contabile è esercitato da un revisore legale	
	dei conti o da una società di revisione ai sensi degli arti-	
	coli 2409-bis e seguenti del codice civile.	
	L'incarico di revisione legale dei conti è conferito dall'as-	
	semblea, sentito il collegio sindacale ove nominato; l'assem-	
	blea determina il corrispettivo spettante al revisore o alla	
	società di revisione per l'intera durata dell'incarico.	
	L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data	
	dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio re-	
	lativo al terzo esercizio dell'incarico.	
	Ricorrendo i presupposti di cui all'art.2409-bis del codice	
	civile, l'assemblea potrà affidare il controllo contabile al	
	collegio sindacale, ove questo sia nominato.	
	TITOLO VI	
	PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO	
	ART.38 PATRIMONIO SOCIALE	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale dei soci cooperatori che è varia-	
	60	

	bile ed è formato da un numero illimitato di azioni	
	nominative, ciascuna del valore nominale di Euro	
	100,00 (cento e centesimi zero);	
	b) dal capitale sociale dei soci sovventori, rappresenta-	
	to da azioni nominative ciascuna del valore nominale	
	di Euro 100,00 (cento e centesimi zero), destinato al-	
	la costituzione del fondo per lo sviluppo tecnologico	
	o per la ristrutturazione o il potenziamento azienda-	
	le;	
	c) dal capitale costituito dall'ammontare delle azioni	
	di partecipazione cooperativa ciascuna del valore no-	
	minale di Euro 100,00 (cento e centesimi zero), desti-	
	nato alla realizzazione di programmi pluriennali di	
	sviluppo ed ammodernamento;	
	d) dal capitale costituito dall'ammontare delle azioni	
	destinate ai soci finanziatori di cui al titolo IV	
	del presente statuto diversi da quello di cui ai pre-	
	cedenti punti b) e c);	
	e) dalla riserva legale, formata con le quote degli uti-	
	li di esercizio di cui al successivo articolo 41 e	
	con il valore delle azioni eventualmente non rimborsa-	
	te ai soci receduti o esclusi e agli eredi dei soci	
	defunti;	
	f) dalla riserva straordinaria;	
	g) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o	
	61	

	prevista per legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con	
	il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle	
	azioni sottoscritte ed eventualmente assegnate.	
	Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite,	
	in qualunque forma, fra i soci né durante la vita sociale né	
	all'atto dello scioglimento.	
	ART.39 RISTORNI	
	L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su propo-	
	sta del consiglio di amministrazione, l'erogazione del ri-	
	storno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle	
	condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposi-	
	zioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamen-	
	to.	
	Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzional-	
	mente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualisti-	
	ci, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito rego-	
	lamento, i quali - in via generale - debbono considerare la	
	qualità e quantità della prestazione lavorativa dei soci ai	
	fini di erogare loro un trattamento economico ulteriore ri-	
	spetto alle retribuzioni contrattuali.	
	L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a	
	ciascun socio:	
	a) in forma liquida;	
	b) mediante aumento gratuito del numero di azioni di capita-	
	62	

	le sociale sottoscritte e versate;	
	c) mediante emissione e distribuzione gratuita di strumenti	
	finanziari di cui ai precedenti articoli 20-21.	
	ART.40 ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di ammini-	
	strazione provvede alla redazione del bilancio, secondo le	
	disposizioni di legge.	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci	
	per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni successivi	
	alla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (cen-	
	tottanta) giorni qualora ricorrano le condizioni di cui	
	all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c.	
	Il consiglio di amministrazione, con propria deliberazione	
	presa prima della scadenza dei 90 (novanta) giorni dalla da-	
	ta di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le	
	particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente neces-	
	sario il prolungamento del termine fino a 180 (centottanta)	
	giorni.	
	ART.41 DESTINAZIONE DELL'UTILE	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla eventuale	
	ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle mo-	
	dalità previste dal precedente articolo 39 e successivamente	
	sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:	
	63	

	a) una quota non inferiore al 30% alla riserva legale;	
	b) una quota pari al 3% ai fondi mutualistici per la promo-	
	zione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art.	
	2545-quater del codice civile e ai sensi dell'articolo 11	
	della L.59/1992;	
	c) un'eventuale quota, quale dividendo, a remunerazione del	
	capitale sociale effettivamente versato, nei limiti con-	
	sentiti dalla legge alle cooperative a mutualità prevalen-	
	te;	
	d) una eventuale quota a remunerazione delle azioni dei so-	
	ci finanziatori, dei soci sovventori e delle azioni di	
	partecipazione cooperativa nei limiti consentiti dalla	
	legge alle cooperative a mutualità prevalente;	
	e) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale so-	
	ciale sottoscritto e versato dai soci cooperatori e sov-	
	ventori, ai sensi e nei limiti stabiliti dall'articolo 7	
	della Legge 59/1992;	
	f) quanto residua alla riserva straordinaria indivisibile.	
	L'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni	
	obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mu-	
	tualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni	
	dei commi precedenti, che la totalità degli utili di eserci-	
	zio sia devoluta alle riserve indivisibili.	
	In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi e non	
	potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del capita-	
	64	

	le sociale finché non si sia provveduto alla totale ricosti-	
	tuzione delle riserve eventualmente utilizzate a copertura	
	di perdite di esercizio.	
	ART.42 ACQUISTO DELLE PROPRIE AZIONI	
	Il consiglio d'amministrazione può disporre l'acquisto o il	
	rimborso di azioni della società purché sussistano le condi-	
	zioni previste dal secondo comma dell'articolo	
	2545-quinquies e l'acquisto o il rimborso sia fatto nei limi-	
	ti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili ri-	
	sultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.	
	TITOLO VII	
	DISPOSIZIONI VARIE	
	ART.43 SCIoglimento	
	Lo scioglimento anticipato della cooperativa, quando ne ri-	
	corrano i presupposti di cui all'art. 2545-duodecies del co-	
	dice civile, è deliberato dall'assemblea straordinaria, la	
	quale, con le maggioranze previste all'art. 26, secondo com-	
	ma, dello statuto, decide:	
	a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamen-	
	to del collegio in caso di pluralità di liquidatori;	
	b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli	
	cui spetta la rappresentanza della cooperativa;	
	c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquida-	
	zione, i poteri dei liquidatori, con particolare ri-	
	guardo alla cessione di singoli beni o diritti o bloc-	
	65	

	chi di essi; gli atti necessari per la conservazione	
	del valore dell'impresa, ivi compreso il suo eserci-	
	zio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione	
	del miglior realizzo.	
	La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di	
	liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di	
	scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le	
	maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e	
	dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle delibera-	
	zioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione han-	
	no diritto di recedere.	
	ART.44 DEVOLUZIONE PATRIMONIALE	
	In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di	
	devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutuali-	
	stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai	
	sensi dall'art. 11 della Legge n. 59 del 31 gennaio 1992, de-	
	dotti il rimborso delle azioni versate dai soci cooperatori	
	e dei conferimenti effettuati dai soci finanziatori, even-	
	tualmente rivalutati e i dividendi eventualmente maturati.	
	ART.45 CLAUSOLA ARBITRALE	
	Le controversie che dovessero insorgere tra la Cooperativa	
	ed i singoli soci ovvero tra i soci medesimi, nonché fra gli	
	eredi di un socio defunto e gli altri soci e/o la cooperati-	
	va, ed ancora le controversie promosse da amministratori,	
	sindaci e liquidatori, ovvero instaurate nei loro confronti,	
	66	

	connesse all'interpretazione e applicazione dell'atto costi-	
	tutivo e/o, più in generale, all'esercizio dell'attività so-	
	ciale verranno deferite alla decisione di un Arbitro (o un	
	Collegio Arbitrale) nominato dal Consiglio Direttivo della	
	Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di	
	Vibo Valentia secondo il relativo Regolamento vigente al mo-	
	mento dell'avvio della procedura. A tal fine, i soggetti in-	
	teressati dichiarano di conoscere e specificatamente accetta-	
	re tale Regolamento, con particolare riguardo alle modalità	
	di designazione degli arbitri, che decideranno in via ritua-	
	le e secondo diritto. La decisione verrà resa a norma e per	
	gli effetti delle vigenti regole sancite dal Codice di proce-	
	dura civile.	
	ART.46 CLAUSOLE MUTUALISTICHE	
	Le seguenti clausole mutualistiche, previste dall'art. 2514	
	del c.c., sono inderogabili e devono essere in fatto osserva-	
	te:	
	a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superio-	
	re all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, au-	
	mentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivi-	
	vamente versato;	
	b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offer-	
	ti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura supe-	
	riore a due punti rispetto al limite massimo previsto per	
	i dividendi;	
	67	

	c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci coopera-	
	tori;	
	d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della	
	società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto	
	il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati,	
	ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione.	
	ART.47 DISPOSIZIONI FINALI	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e per di-	
	sciplinare i rapporti tra la cooperativa ed i soci determi-	
	nando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività	
	mutualistica, il consiglio di amministrazione potrà elabora-	
	re appositi regolamenti sottoponendoli successivamente	
	all'approvazione dell'assemblea dei soci.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente sta-	
	tuto e nei regolamenti attuativi, si applicano le disposizio-	
	ni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperati-	
	ve, nonché le disposizioni in materia di società per azioni	
	e di imprese sociali di cui al d.lgs 112/2017 in quanto com-	
	patibili con la disciplina cooperativistica.	
	Firmato:	
	Francesco Giuseppe Disi	
	Antonio Vinci Notaio	
	Segue impronta del sigillo	
	68	

70 di 70